



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo  
Sezione Tecnico Amministrativa Operativa

Via del Faro, 24 – 30013 Cavallino Treponti (VE) – Tel. 041/968270 Fax 041/968962

PEI [ucjesolo@mit.gov.it](mailto:ucjesolo@mit.gov.it) – PEC [cp-jesolo@pec.mit.gov.it](mailto:cp-jesolo@pec.mit.gov.it) – Sito web [www.guardiacostiera.gov.it/jesolo](http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo)

Ordinanza n. 10/2019

“SICUREZZA BALNEARE”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Jesolo,

- VISTI gli articoli 28, 30, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO il D.Lgs n. 4 del 09/01/2012 e il D.P.R. n. 2 ottobre 1968 n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 26/01/1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15/07/1974, in materia di sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTO il D.Lgs n. 171 del 18/07/2005 (Codice della Nautica da Diporto) ed il Decreto Ministeriale n. 146 del 29/07/2008 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.Lgs 171/2005), e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 e l'articolo 9 della Legge n. 88 del 16/03/2001;
- VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 04/11/2002 recante la disciplina delle concessioni del Demanio Marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari;
- VISTE le vigenti Ordinanze sulle attività balneari e i Regolamenti d'uso del demanio marittimo dei Comuni di Jesolo e di Cavallino-Treponti nonché le linee guida per la gestione dei servizi sull'arenile del Comune di Jesolo;
- VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 recante norme sulla disciplina del volo da diporto o sportivo;
- VISTE le Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo n. 02/2009 in data 30.01.2009 “Divieto di balneazione, disciplina del transito di mezzi nautici nelle foci dei fiumi Sile e Piave”, n. 05/2009 del 29.03.2009 “Disciplina dell'imbarco/sbarco passeggeri delle unità minori adibite al trasporto passeggeri sulle spiagge e negli ambiti portuali del circondario marittimo di Jesolo”, n. 06/2017 del 29.04.2017 “Esercizio, locazione e noleggio di Natanti da Diporto”;
- VISTA la vigente Ordinanza “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione” n. 43/2012, avente validità nel Compartimento Marittimo di Venezia, ovvero nella zona di mare che va dalla diga nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento;
- VISTA l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo n. 07/2016 del 23/04/2016 “Sicurezza Balneare”;
- VISTO il foglio n. 23591 del 08/09/2015 della Direzione Marittima di Venezia che sottolinea di valutare la problematica dell'uso delle unità navali nel servizio di salvamento sotto il più importante aspetto organizzativo implementando una

- disciplina che risulti correttamente gestita e materialmente svolta da soggetti adeguatamente formati, brevettati ed aventi titolo e di verificare la presenza di una efficiente rete di comunicazione tra le singole postazioni nonché l'impiego di personale qualificato in relazione all'evento;
- VISTA la nota n. 22813 del 12/02/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le attività territoriali Divisione VII – Ispettorato Territoriale del Veneto che conferma, in caso di installazione di VHF, l'obbligatorietà per le unità navali adibite a soccorso (assimilate ad unità da diporto) di dotarsi di una licenza di esercizio per apparati radioelettrici VHF e per ogni utilizzatore del possesso del certificato limitato di radiotelefonista senza esami RTF;
- CONSIDERATO che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- RITENUTO necessario aggiornare la disciplina delle attività che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale del Circondario Marittimo di Jesolo;
- PRESO ATTO di quanto emerso nel corso dell'incontro del 05.04.2019 tra i titolari dei Circondari della Direzione Marittima del Veneto e la Conferenza dei sindaci della costa veneta;
- TENUTO  
CONTO che il litorale del circondario marittimo è costituito in gran parte da costa bassa con spiaggia estesa, intervallata da pennelli o moletti (opere di difesa costiera), con fondali sabbiosi che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina della quale si ritiene necessario ed opportuno dettare le seguenti disposizioni per rendere maggiormente sicura la balneazione e la fruizione delle spiagge, nonché tutte le attività connesse con i pubblici usi del mare, anche in considerazione della notevolissima affluenza turistica nel periodo estivi;

## ORDINA

### ART. 1 – Campo di applicazione

- 1.1 La presente Ordinanza trova applicazione, nell'ambito dei limiti temporali del periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, come stabilito dalla civica Amministrazione competente e lungo il litorale dell'intero Circondario Marittimo di Jesolo (dalla diga Nord della bocca di Porto del Lido di Venezia (esclusa) alla foce della "laguna del Mort" (inclusa) e comprendente il territorio costiero del Comune di Cavallino-Treporti e di parte del Comune di Jesolo).

### ART. 2 – Zone di mare riservate ai bagnanti

- 2.1 In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dai Comuni rivieraschi, durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 500 metri dalla costa è prioritariamente destinata alla balneazione.
- 2.2 Al di fuori del periodo di cui al comma precedente qualora il gestore di una struttura balneare intenda avvalersi della possibilità di offrire la balneazione deve adottare i medesimi presidi di sicurezza previsti dalla presente Ordinanza durante la stagione balneare.

- 2.3 Durante la stagione balneare o ricorrendo i presupposti di applicazione del comma 2.2, i concessionari di strutture balneari, per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione e le civiche Amministrazioni, per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare, di riposizionare in caso di eventi meteo marini che ne provochino lo scarroccio (o la perdita) e di rimuovere al termine dei citati periodi:
- le boe o gavitelli di colore rosso, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due, segnalanti il limite della zona di mare riservata prioritariamente alla balneazione (500 metri dalla battigia);
  - le boe o gavitelli di colore bianco posizionati ogni 50 metri di fronte mare indicanti il limite delle acque sicure (metri 1,50 di profondità a livello medio mare) entro il quale è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto;
  - le boe o gavitelli di colore giallo e idonei cartelli monitori (redatti in più lingue), ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione: "ATTENZIONE – PERICOLO A CAUSA DI ..." segnalanti l'esistenza di buche o di avvallamenti del fondo marino, la presenza di eventuali scogliere e/o elementi/oggetti semisommersi o sommersi;
  - le boe o gavitelli di colore arancione indicanti i corridoi di lancio e posizionati come da disciplina specifica riportata all'articolo 9 della presente Ordinanza.
- 2.4 Qualora le civiche Amministrazioni non provvedano ai sistemi di segnalazione specificati nel comma precedente ai punti a) e b) (zona di mare riservata prioritariamente alla balneazione e acque sicure), devono apporre sulle relative spiagge libere una adeguata segnaletica (redatta in più lingue), ben visibile agli utenti, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (500 METRI) NON SEGNALATO" – "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (1.50 METRI) NON SEGNALATO".
- 2.5 I gestori delle piattaforme galleggianti e i giochi acquatici (che devono ottenere idonea autorizzazione dall'Ente Locale), posizionati anche nella zona riservata ai bagnanti, devono:
- adottare un adeguato Piano di Salvataggio, qualora imposto dal titolo autorizzativo, che deve essere trasmesso anche all'Autorità Marittima per le finalità istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto almeno sette giorni prima del periodo di funzionamento per il pubblico,
  - segnalare in orari notturni mediante boe a luce bianca o rossa – visibile a 360° – che si attivi con dispositivo crepuscolare
  - riportare in maniera chiara e ben visibile il divieto assoluto di tuffarsi da tali piattaforme e giochi d'acqua.
- 2.6 Nella zona di mare riservata ai bagnanti è sempre VIETATO tuffarsi dai moli o dai pennelli (opere di difesa costiera) presenti sul litorale dei Comuni di Jesolo e di Cavallino Treporti nonché dalle piattaforme galleggianti e dai giochi acquatici a causa della scarsa profondità delle acque circostanti.
- 2.7 Nella zona di mare riservata ai bagnanti è VIETATO alle unità navali:
- Il transito;
  - l'ormeggio e l'ancoraggio, salvo i casi autorizzati da specifiche disposizioni emanate da chi ne abbia titolo.
  - l'ormeggio alle boe/gavitelli previsti da precedente comma 2.3.
- 2.8 Dagli obblighi del precedente comma sono esentati:

- a. i piccoli natanti a propulsione a remi/pale - tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, s.u.p. ed unità simili per il solo transito nella zona fermi restando i divieti riportati ai commi 2.7.b e 2.7.c;
  - b. i mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d'istituto (unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle altre Forze di Polizia);
  - c. i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/enti/società di salvamento operanti sul litorale, dedicati all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti;
  - d. i mezzi nautici in possesso di specifica autorizzazione;
  - e. i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", i quali dovranno adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
- 2.9 In deroga ai divieti di cui al precedente comma 2.8 è invece consentito il transito e l'ancoraggio delle unità da diporto nelle zone di mare sotto indicate:
1. zona antistante la località "Laguna del Mort" nel Comune di Jesolo (dalla diga Nord del porto di Cortellazzo alla diga Sud della foce della Laguna del Mort), in quanto antistante spiagge difficilmente accessibili da terra.
  2. La predetta zona, entro i 500 metri dalla costa, dovrà comunque essere raggiunta esclusivamente con propulsione a remi, con divieto assoluto di navigazione a motore e/o a vela ovvero attraverso i corridoi di lancio, qualora presenti;
  3. zona antistante località denominata "Punta Sabbioni" nel Comune di Cavallino Treporti, nello specchio acqueo adiacente il faro Pagoda, nel tratto di mare distante 30 metri dalla diga foranea, compreso tra 100 metri dalla battigia sino a 300 metri per un fronte di 200. Tale ancoraggio è permesso soltanto in presenza di delimitazione di detta area con gavitelli di colore rosso, posti ad una distanza di 10 (dieci) metri l'uno dall'altro e collegati tra loro mediante sagola galleggiante di colore arancione munita di appositi elementi galleggianti rossi o arancione. Per raggiungere il campo di ancoraggio le unità da diporto dovranno utilizzare il corridoio di lancio posizionato in adiacenza al campo stesso. All'interno di detto campo e del corridoio adiacente devono essere osservate le medesime regole di comportamento previste dall'art. 9 per l'accesso e il transito nei corridoi di lancio. Il Comune di Cavallino Treporti, con il quale è concordato quanto sopra, provvederà a far mettere in opera ed a mantenere i predetti segnali galleggianti. Se, anche a causa dell'azione del mare, le predette boe/gavitelli dovessero essere spostate o rimosse, in maniera da non delimitare l'area di ancoraggio come sopra descritta, riprenderà immediatamente vigore il divieto riportato al precedente comma 2.8.

### ART. 3 – Disciplina particolare per i servizi di salvamento

- 3.1 I concessionari di strutture ricettive che offrono servizi in spiaggia inerenti le attività balneari e le amministrazioni comunali per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione e non offerti in concessione devono attivare e garantire il servizio di salvataggio secondo gli orari e le modalità disciplinate dalle civiche Amministrazioni competenti per territorio.
- 3.2 Il servizio di salvataggio ai fini della locale organizzazione di soccorso in mare (S.A.R. – Search and Rescue) deve rispondere alle modalità indicate ai punti che seguono ed è

soggetto a censimento dell'Autorità Marittima. A tal fine i relativi piani di salvataggio devono essere trasmessi anche all'Autorità Marittima per le finalità istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto almeno sette giorni prima del periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari.

- 3.3 I piani di salvataggio devono contenere le seguenti informazioni:
- L'estensione del fronte mare nel quale garantire il servizio,
  - L'ubicazione delle postazioni di salvataggio (coordinate geografiche con DATUM WGS 84 in cui è installata l'altana dell'assistente bagnanti),
  - Il numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recante la scritta "SALVATAGGIO" o sinonimi,
  - I titoli abilitativi per ogni singolo operatore all'esercizio del servizio di salvamento,
  - I titoli abilitativi per ogni singolo conduttore all'utilizzo dell'acquascooter o del mezzo nautico ove previsto,
  - La certificazione o l'autocertificazione redatta dal datore di lavoro ex artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 della formazione per l'utilizzo di acquascooter per finalità di soccorso degli operatori;
  - Elenco dei mezzi dotati di apparati VHF;
  - Patentino RTF degli operatori abilitati all'utilizzo dell'apparato VHF;
  - I recapiti telefonici (cellulare) degli assistenti bagnanti o di un referente per il servizio presente sull'arenile;
  - Le procedure operative programmate nel caso di malfunzionamento di un mezzo nautico.
- 3.4 Gli assistenti bagnanti ovvero il Referente per il servizio devono segnalare immediatamente e per le vie brevi all'Autorità Marittima tutti i gravi incidenti che si verificano in acqua e sull'arenile.
- 3.5 Entro la fine dell'orario di attivazione del servizio di salvataggio, il Referente per il servizio o il Concessionario della struttura balneare devono inviare la "Scheda di rilevazione incidente" (allegato 1) all'Autorità Marittima.
- 3.6 Ogni mezzo nautico a motore inserito nel piano di salvamento deve essere dotato di apparato VHF portatile per le comunicazioni di soccorso sul canale 16 VHF/FM (156.800 MHz) con l'Autorità Marittima. Lo stesso apparato può essere impiegato dal personale abilitato anche durante lo stazionamento sull'altana/torretta.
- 3.7 L'assistente bagnanti deve issare sulla torretta una bandiera rossa quando lo stato del mare, le condizioni meteorologiche o altre situazioni contingenti risultino pericolose per la balneazione. Tale avviso deve essere confermato dall'assistente bagnanti tramite megafono o altro apparato di diffusione sonora in più lingue.
- 3.8 Nelle spiagge libere, la civica Amministrazione, se non provvede a garantire il servizio di salvataggio, deve obbligatoriamente apporre sull'arenile un'adeguata e ben visibile segnaletica con la dicitura (in più lingue): "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

#### ART. 4 – Zone di mare vietate alla balneazione

- 4.1 La balneazione è permanentemente vietata:
- nei porti;
  - nelle darsene;

- c. nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
  - d. nel raggio di metri 100 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura delle foci;
  - e. fuori dai porti o ambiti portuali, in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle per l'attracco di unità passeggeri ovvero scogliere;
  - f. nelle immediate vicinanze dei moli o dei pennelli in quanto ciò potrebbe comportare rischio di ferimento a causa della presenza di mitili;
  - g. all'interno dei corridoi di lancio autorizzati ed appositamente segnalati;
  - h. entro 100 metri dalle tubazioni e dalle condotte di carico/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate;
  - i. all'interno dell'area di ancoraggio in località "Punta Sabbioni";
  - j. nelle zone di mare vietate alla balneazione per motivi igienico sanitari o di altra natura, individuati con ordinanza delle competenti Autorità;
  - k. nello specchio acqueo in adiacenza alla diga sud, segnalata dal fanale rosso, presso la foce del fiume Piave e per una distanza di 150 metri.
- 4.2 Il divieto di Balneazione riportato nel precedente punto k, in considerazione degli incidenti verificatisi nel corso degli anni, stante la particolare pericolosità delle condizioni marine del sito e al fine di rafforzare l'interdizione, a cura dell'Amministrazione comunale di Jesolo, è segnalato con adeguata e ben visibile cartellonistica con la dicitura (redatta in più lingue) DIVIETO DI BALNEAZIONE da posizionare sulla spiaggia e in acqua ogni 30 metri.

#### ART. 5 – Prescrizioni per la tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione

- 5.1 Fermo restando quanto prescritto e regolamentato dalle civiche Amministrazioni di Jesolo e Cavallino-Treporti, sulle spiagge e nelle acque del Circondario Marittimo, è VIETATO: agli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettera b del D.P.R. 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acqueei ad esse prospicienti ad una quota inferiore a metri 300 (1.000 piedi) nonché il decollo e l'atterraggio degli stessi. Sono esentati da tale divieto i mezzi delle forze di polizia, del 118 e quelli opportunamente autorizzati;

#### ART. 6 – Disciplina della pesca ed attività subacquee

- 6.1 Durante la stagione balneare nella zona di mare riservata ai bagnanti, nelle 24 ore, è vietato l'esercizio di qualunque tipo di pesca previsto dal Decreto Legislativo n. 4 in data 09.01.2012 e del relativo regolamento di attuazione.
- 6.2 In deroga al comma precedente, è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, moli, pennelli o scogliere, purché l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti.
- 6.3 È vietato praticare la pesca sportiva da unità navali nelle foci dei fiumi Sile e Piave e per un raggio di 200 metri dalle stesse.
- 6.4 È vietata la pesca subacquea fino ad una distanza di 500 metri dalla battigia. È altresì vietato attraversare le acque riservate alla balneazione con arma subacquea carica. La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
- 6.5 Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne, il segnale è costituito da una luce lampeggiante

gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.

- 6.6 I subacquei devono comunque rispettare le disposizioni dettagliate contenute nell'Ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo n. 06/2017 del 29.04.2017.
- 6.7 I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate ai bagnanti devono avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di 7 metri ovvero mantenersi in prossimità dell'unità dalla quale si è immersi.

ART. 7 – Disciplina particolare dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del traino galleggianti "big banana" e simili, locazione e noleggio delle unità da diporto

- 7.1 Il paracadutismo ascensionale ed il traino di galleggianti, comunemente denominati "banane" e simili, sono disciplinati da apposita Ordinanza a cui si dovrà far riferimento; ad ogni modo né è vietato l'esercizio ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa, nonché all'imboccatura delle foci dei fiumi Sile e Piave. L'esercizio delle suddette attività è limitato esclusivamente alle ore diurne con mare calmo e vento di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort e nel pedissequo rispetto delle norme tecniche dettate dal costruttore.
- 7.2 A bordo dell'unità trainante il comandante, in possesso di patente nautica e di idoneo brevetto di salvamento, deve essere assistito o da una persona esperta nel nuoto in possesso di idoneo brevetto di assistente bagnante o da una persona con patente nautica.
- 7.3 La locazione ed il noleggio di natanti da diporto è disciplinata da apposita Ordinanza, richiamata in premessa, a cui si dovrà fare riferimento.

ART. 8 – Disciplina della navigazione delle unità navali

- 8.1 Come disciplinato dall'ordinanza del capo del Compartimento di Venezia, nella fascia di mare compresa tra 500 e 1000 metri dalla battigia tutte le unità devono tenere una velocità inferiore ai 10 nodi e comunque navigare in dislocamento.
- 8.2 Le unità a motore, a vela od a vela con motore ausiliario potranno raggiungere la riva, o riguadagnare il mare, utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
- 8.3 Wind Surf e Kitesurf possono navigare nella fascia dei 500 metri dalla costa esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio appositamente predisposti ed autorizzati.
- 8.4 I natanti a remi od a pedali, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, S.u.p. e similari, possono navigare entro 300 metri dalla costa in ore diurne senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Tali unità non potranno comunque navigare oltre i 500 metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. A bordo di tali natanti si può imbarcare un numero massimo di persone così come previsto dall'articolo 60 del D.M. 146 in data 29.07.2008 ovvero nel rispetto dei limiti imposti dal costruttore.
- 8.5 In caso di locazione, i mezzi locati devono mostrare sullo scafo un numero progressivo in carattere arabo (1-2-3-...) e il nome della ditta / ragione sociale con il relativo indirizzo. È cura del locatore adoperarsi per favorire il rientro dei mezzi locati in caso di cattive condizioni meteo - marine e comunque in caso di esposizione della bandiera rossa come da art. 3.7.

- 8.6 Le tavole a vela (windsurf) e le unità a vela con superficie velica inferiore a 4 metri quadrati non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa e possono navigare solo in ore diurne. I conduttori di tali unità devono utilizzare un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio) indipendentemente dalla distanza dalla costa cui navigano.
- 8.7 L'utilizzo del kitesurf è consentito solo in ore diurne oltre 500 metri dalla costa e non oltre 1 miglio dalla battigia. Tali mezzi, sospinti da aquilone/paracadute, devono raggiungere i 500 metri dalla costa e/o atterrare/partire esclusivamente attraverso corridoi di lancio aventi le caratteristiche disciplinate da apposita Ordinanza. Ai kitesurf è fatto divieto di navigare:
- A meno di 500 metri dagli impianti di mitilcolture;
  - A meno di 300 metri dai segnali indicanti attrezzi da pesca;
  - Attraversando la rotta di ingresso e di uscita dalle foci dei fiumi Sile e Piave;
  - Nelle zone frequentate dai bagnanti.
- 8.8 I kitesurf possono essere condotti solo da coloro che abbiano almeno 14 anni, che devono indossare una cintura di salvataggio o un trapezio galleggiante; devono essere dotati di un dispositivo che – in caso di emergenza – permetta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento.
- 8.9 Nei fiumi Sile e Piave è vietato navigare a vela.
- 8.10 A tutte le unità navali (diporto, pesca, traffico) è altresì vietato:
- Avvicinarsi a meno di 100 metri dalle boe che segnalano la presenza di subacquei;
  - Avvicinarsi a meno di 100 metri da boe, galleggianti, gavitelli previsti per la segnalazione di attrezzature da pesca professionale;
  - Avvicinarsi a meno di 100 metri dalle unità impegnate nello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di galleggianti, kitesurf e attività similari;
  - Avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi militari – di qualunque nazionalità – ancorate nelle acque del Circondario Marittimo.

#### ART. 9 – Disciplina dei corridoi di lancio

- 9.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, come definita dalle civiche Amministrazioni competenti, salvo espresse eccezioni, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia di qualunque unità deve avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
- 9.2 I corridoi devono avere i seguenti requisiti:
- larghezza compresa tra 20 metri e 30 metri;
  - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri;
  - delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri – i gavitelli per i primi 100 metri dovranno essere collegati da sagola galleggiante di colore arancione munita di galleggianti di colore rosso/arancio al fine di rendere maggiormente individuabile tale corridoio;
  - individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
  - posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione "CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO



DEI NATANTI/IMBARCAZIONI- DIVIETO DI BALNEAZIONE - DIVIETO DI ANCORAGGIO”.

f. collocati in posizione perpendicolare alla spiaggia.

- 9.3 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, provvedendo immediatamente al ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio o perdita per l'azione dei flutti.
- 9.4 L'installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione della civica Amministrazione competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 9.2 e previo parere rilasciato dall'Autorità Marittima locale ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione. Il corridoio di lancio - quando installato - è fruibile liberamente.
- 9.5 Le unità a vela devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza.
- 9.6 Tutte le unità navali a motore devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a tre nodi.
- 9.7 Le unità da diporto a motore, a vela od a vela con motore ausiliario devono sempre raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
- 9.8 E' fatto comunque divieto assoluto di ormeggiarsi alle boe od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
- 9.9 In deroga al comma precedente, è consentita l'ormeggio e l'ancoraggio di n. 1 (una) unità navale individuata in idoneo atto autorizzativo da parte della competente Amministrazione comunale. Le unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri devono effettuare le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto delle previsioni normative dettate da questa Autorità Marittima con Ordinanza n. 05/2009 del 29/03/2009.

ART. 10 - Disciplina della navigazione delle moto d'acqua o acquascooter, jet-sky e natanti similari

- 10.1 La circolazione delle moto d'acqua (disciplinata da apposita ordinanza) è consentita solo in orario diurno, in condizioni meteo-marine favorevoli ed alle seguenti condizioni:
- è vietata la navigazione nella zona di mare riservata alla balneazione (500 metri dalla battigia) e nell'ulteriore "fascia di rispetto e di sicurezza" di 50 mt. verso il largo a partire dal limite dei 500 mt. dalla costa;
  - come previsto dal precedente articolo 8.1, nella fascia di mare compresa tra 500 e 1000 metri dalla battigia tutte le unità devono tenere una velocità inferiore ai 10 nodi e comunque navigare in dislocamento, pertanto tali unità potranno navigare in planata solo oltre i 1000 metri dalla costa;
  - la navigazione deve avvenire ad una distanza non inferiore a 100 metri da tutte le altre unità, con divieto assoluto di praticare evoluzioni nelle vicinanze delle stesse.
- 10.2 La condotta delle moto d'acqua è vietata ai minori di 18 anni ed il conducente dovrà essere in possesso di patente nautica; ha altresì l'obbligo di dotarsi di dispositivo che assicuri lo spegnimento del mezzo in caso di caduta.

10.3 Durante la navigazione il conducente e l'eventuale passeggero, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, devono indossare un casco protettivo ed una cintura di salvataggio di tipo approvato.

ART. 11 – Disposizioni finali


11.1 La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo nonché delle civiche Amministrazioni di Cavallino Treporti e di Jesolo. Deve essere inoltre esposta a cura di tutti i titolari/gestori di attività ricettive, concessionari degli stabilimenti balneari, di campeggi, colonie marine, complessi ricettivi all'aperto, ecc., situati nel Circondario Marittimo, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché da parte di chi esercita l'attività di locazione/noleggio di natanti.

11.2 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

11.3 Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza sarà perseguito e sanzionato a norma di legge.

11.4 La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga l'Ordinanza n. 07/2016 del 23/04/2016.

Cavallino-Treporti, 09.05.2019

IL COMANDANTE  
T.V. (CP)  TRICARICO



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI  
JESOLO  
ORDINANZA N. 10/2019  
"SICUREZZA BALNEARE"

ALLEGATO 1

*SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI  
CHE AVVENGONO NELLE STRUTTURE BALNEARI*

|  |  |                              |               |
|--|--|------------------------------|---------------|
| COMUNE DI  | CAVALLINO TREPORTI   | POSTAZIONE / TORRETTA N.     |               |
|  | JESOLO   | _____                        |               |
| DATA: _____  | ORA: _____   |                              |               |
| LUOGO dell'INTERVENTO:<br>_____  | SPIAGGIA   | SOCIETA' SERVIZIO SALVAMENTO |               |
|  | MARE   | _____                        |               |
| STATO DEL TEMPO:   | BUONO  | VENTOSO                      | PIOGGIA       |
| STATO DEL MARE:  | CALMO  | POCO MOSSO                   | MOSSO/AGITATO |
| PERSONA ASSISTITA  | SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F<br>ETA' _____<br>NAZIONALITA' _____  |                              |               |
| TIPOLOGIA INCIDENTE:<br><input type="radio"/> ANNEGAMENTO<br><input type="radio"/> SVENIMENTO<br><input type="radio"/> CRISI CARDIACA<br><input type="radio"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO _____)<br><input type="radio"/> CONGESTIONE<br><input type="radio"/> FERITA DA TAGLIO | <input type="radio"/> BAMBINO SCOMPARSO DALLE ORE _____<br><input type="radio"/> RITROVATO ALLE ORE _____<br>ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE SIGNIFICATIVE<br>_____<br>_____                         |                              |               |
| ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA   | <input type="radio"/> 118<br><input type="radio"/> GUARDIA COSTIERA<br><input type="radio"/> CARABINIERI/POLIZIA DI STATO<br><input type="radio"/> POLIZIA LOCALE<br><input type="radio"/> _____ |                              |               |
| DATI DEL COMPILATORE:<br>REFERENTE SERVIZIO SALVAMENTO SIG. _____<br>o<br>CONCESSIONARIO SIG. _____  |  |                              |               |

FIRMA

\_\_\_\_\_

Da inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo  
Fax n. 041/968 962 – E-mail: ucjesolo@mit.gov.it  
entro la fine dell'orario di attivazione del servizio di salvataggio.

**'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE**

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530  
o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 – 041968270





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI  
JESOLO  
ORDINANZA N. 10/2019  
"SICUREZZA BALNEARE"

ALLEGATO 2

PIANO DI SALVATAGGIO

Timbro società di salvamento operante

| Committente:        |  |    |
|---------------------|--|----|
| IN FORMA SINGOLA    | Concessionario di struttura balneare:  |    |
|                     | Amministrazione Comunale<br>(per tratti di spiagge libere):  |    |
|                     | Società direttamente esercente il servizio di salvataggio  |    |
| IN FORMA COLLETTIVA | In caso di piano di salvataggio in forma collettiva indicare i committenti per il quale si svolge l'attività | 1  |
|                     |  | 2  |
|                     |  | 3  |
|                     |  | 4  |
|                     |  | 5  |
|                     |  | 6  |
|                     |  | 7  |
|                     |  | 8  |
|                     |  | 9  |
|                     |  | 10 |
|                     |  | 11 |
|                     |  | 12 |
|                     |  | 13 |
|                     |  | 14 |
|                     |  | 15 |
|                     |  | 16 |
|                     |  | 17 |
|                     |  | 18 |
|                     |  | 19 |
| Ecc.                |  |    |

**'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE**

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530**  
o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 - 041968270





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI  
JESOLO  
ORDINANZA N. 10/2019  
"SICUREZZA BALNEARE"

ALLEGATO 2

RELAZIONE PER IL SALVATAGGIO A MARE

Stagione Balneare anno \_\_\_\_\_

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Torretta n.<br>_____   | Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi | LAT: _____   |
|  |  | LONG: _____  |
| Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio |  | Metri: _____ |
| Torretta n.<br>_____   | Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi | LAT: _____   |
|  |  | LONG: _____  |
| Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio |  | Metri: _____ |
| Torretta n.<br>_____   | Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi | LAT: _____   |
|  |  | LONG: _____  |
| Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio |  | Metri: _____ |
| Torretta n.<br>_____   | Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi | LAT: _____   |
|  |  | LONG: _____  |
| Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio |  | Metri: _____ |
| Torretta n.<br>_____   | Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi | LAT: _____   |
|  |  | LONG: _____  |
| Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio |  | Metri: _____ |

**'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE**

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 – 041968270





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI  
JESOLO  
ORDINANZA N. 10/2019  
"SICUREZZA BALNEARE"

ALLEGATO 2

| Unità nautiche da utilizzare ad uso esclusivo per il salvataggio:<br>(ALLEGARE DOCUMENTI DI BORDO) |      |       |                       |
|--|------|-------|-----------------------|
| Numero   | Tipo | VHF   | estremi Assicurazione |
| 1  |      | Si/No |                       |
| 2  |      |       |                       |
| 3  |      |       |                       |
| 4  |      |       |                       |
| 5  |      |       |                       |
| 6  |      |       |                       |
| 7  |      |       |                       |
| 8  |      |       |                       |
| 9  |      |       |                       |
| 10   |      |       |                       |
| 11   |      |       |                       |
| 12   |      |       |                       |
| 13   |      |       |                       |
| 14   |      |       |                       |
| 15   |      |       |                       |
| 16   |      |       |                       |
| 17   |      |       |                       |
| 18   |      |       |                       |
| 19   |      |       |                       |
| 20   |      |       |                       |
| Ecc  |      |       |                       |

**'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE**

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530  
o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 - 041968270





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI  
JESOLO  
ORDINANZA N. 10/2019  
"SICUREZZA BALNEARE"

ALLEGATO 2

| Assistenti Bagnanti impiegati<br>(ALLEGARE TITOLI IDONEI ABILITATIVI IN CORSO DI VALIDITA') |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| N.  | Generalità                | Brevetti (non tutti obbligatori)   |
| 1   | Nome _____                | Assistente Bagnanti M.I.P.<br>FIN-SNS-FISA n. _____<br>Scadenza _____  |
|   | Cognome _____             | Patente Nautica n: _____<br>Rilasciata da _____<br>Il _____<br>Scadenza _____                                |
|   | Data nascita _____        | B.L.S. – B.L.S.D.<br>Rilasciato da _____<br>Scadenza _____   |
|   | Luogo nascita _____       | Attestato Formazione utilizzo Acquascooter<br>per Salvamento<br>n. _____<br>Rilasciata da _____<br>del _____ |
|   | Recapito Telefonico _____ | Attestato ex art. 36-37 D.Lgs 81/08<br>Informazione utilizzo Acquascooter per<br>Salvamento<br>SI NO         |
|   |                           | Patentino RTF<br>SI NO   |
| 2   | Nome _____                | Assistente Bagnanti M.I.P.<br>FIN-SNS-FISA n. _____<br>Scadenza _____  |
|   | Cognome _____             | Patente Nautica n: _____<br>Rilasciata da _____<br>Il _____<br>Scadenza _____                                |
|   | Data nascita _____        | B.L.S. – B.L.S.D.<br>Rilasciato da _____<br>Scadenza _____   |
|   | Luogo nascita _____       | Attestato Formazione utilizzo Acquascooter<br>per Salvamento<br>n. _____                                     |
|   | Recapito Telefonico _____ |  |

**'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE**

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530  
o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 - 041968270





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI  
JESOLO  
ORDINANZA N. 10/2019  
"SICUREZZA BALNEARE"

ALLEGATO 2

|  |  |
|--|--|
|  | Rilasciata da _____<br>del _____   |
|  | Attestato ex art. 36-37 D.Lgs 81/08<br>Informazione utilizzo Acquascooter per<br>Salvamento<br>SI NO |
|  | Patentino RTF<br>SI NO   |

| N. | Generalità                         | Brevetti (non tutti obbligatori)   |
|----|------------------------------------|--|
| 3  | Nome _____                         | Assistente Bagnanti M.I.P.<br>FIN-SNS-FISA n. _____<br>Scadenza _____  |
|    | Cognome _____                      | Patente Nautica n: _____<br>Rilasciata da _____<br>Il _____<br>Scadenza _____                                |
|    | Data nascita _____                 | B.L.S. – B.L.S.D.<br>Rilasciato da _____<br>Scadenza _____   |
|    | Luogo nascita _____                | Attestato Formazione utilizzo Acquascooter<br>per Salvamento<br>n. _____<br>Rilasciata da _____<br>del _____ |
|    | Recapito Telefonico _____<br>_____ | Attestato ex art. 36-37 D.Lgs 81/08<br>Informazione utilizzo Acquascooter per<br>Salvamento<br>SI NO         |
|    |                                    | Patentino RTF<br>SI NO   |

Nella relazione, inoltre, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Orari/allestimento/modalità operative di intervento per ogni postazione evidenziando, altresì, le procedure operative di intervento nel caso di malfunzionamento del mezzo nautico;
- Predisporre e allegare planimetria dell'arenile in concessione/spiaggia libera con riportata l'ubicazione dell'altana e i confini delimitanti l'arenile presidiato dagli assistenti bagnanti.

FIRMA DEL COMPILATORE

**'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE**

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530**  
o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Jesolo ai numeri 041968962 - 041968270

